

Addì 22 marzo 2011 in Roma

tra

CONFETRA

e

FILT-CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI

premesso

che l'art.1 comma 47 della legge n.220 del 2010, in attuazione dell'art.53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"*;

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi aziendali ovvero di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono

che l'allegato schema di accordo aziendale ovvero di accordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


CONFETRA



FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI



SCHEMA DI ACCORDO AZIENDALE OVVERO DI ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Premesso che

con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l' Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge n.220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art.53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ.3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel CCNL logistica, trasporto merci e spedizione applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese daranno comunicazione ai propri dipendenti dell'attuazione della presente intesa

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di.....

Le imprese informeranno le rispettive RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

